

~~Sig. Pace Giuseppe~~
Via Antonio Gramsci n. 3, Scala B, Int. 10
00139 Roma

Racc. A/R
Spett.le Ater del Comune di Roma
Lungotevere Tor di Nona 1 - 00186 Roma
Ufficio Servizio Gestione Utenza
c.a. Dott. Ponziano Follega

Oggetto: Riscontro Vs racc. a/r prot. 29225/2023 Subentro nell'assegnazione ERP - ~~Via Antonio Gramsci n. 3 Scala B int. 10~~
codice immobile 2215198750 - Assegnatario ~~Emore Pace~~ codice utente 137534 - Preavviso di rigetto (doc. 1)

~~Io sottoscritto Giuseppe Pace, nato a Roma il 17/8/1960 residente nell'alloggio ERP in oggetto, sito in Via Antonio Gramsci 3 Scala B int. 10, già assegnato a mio padre Emore Pace, sono a impugnare e contestare il Vs. preavviso di rigetto della mia richiesta di subentro nella assegnazione, alla luce delle seguenti ragioni:~~

1. Difetto di motivazione. Nella Vs. comunicazione si precisa, a sostegno del preavviso di rigetto, che il sottoscritto *"non è componente del nucleo familiare assegnatario"*.

Tale affermazione è smentita dal contratto di locazione, tra l'allora IACP e mio padre ~~Emore Pace~~, laddove dalla lettura dello stesso si può ricavare all'art. 6, che l'alloggio in questione è assegnato al conduttore Emore Pace e alla sua famiglia composta anche (...) dal ~~"figlio"~~ (doc.2)

Ne discende che il sottoscritto è parte del contratto e del nucleo familiare assegnatario.

2. Carenza assenza di istruttoria. Si osservi come la S.V. all'atto di ostensione del preavviso di rigetto non abbia posto in essere alcuna valida istruttoria a sostegno del preavviso di rigetto, tanto è vero che non si è avveduto che i censimenti sono stati presentati, come da copie in mio possesso che avrò cura di consegnarle nelle mani.

3. Formazione del silenzio. Si osservi come, a far data dalla domanda presentata dal sottoscritto in data 19/03/2021, siano trascorsi oltre due anni, con conseguente formazione del silenzio assenso concludente sulla domanda stessa di subentro.

4. Istanza di audizione e accesso agli atti ex L.241/90. Con la presente, il Sottoscritto ~~Giuseppe Pace~~ formula richiesta di audizione al procedimento, nonché formale richiesta agli atti del procedimento al fine di estrarre, la seguente documentazione: a) copia contratto, b) copia di tutte le comunicazioni intercorse tra IACP ed ~~Emore Pace~~; c) copia dei censimenti anagrafici, con disponibilità già da ora espressa per il versamento delle somme che verranno richiesta a titolo di diritti di copia.

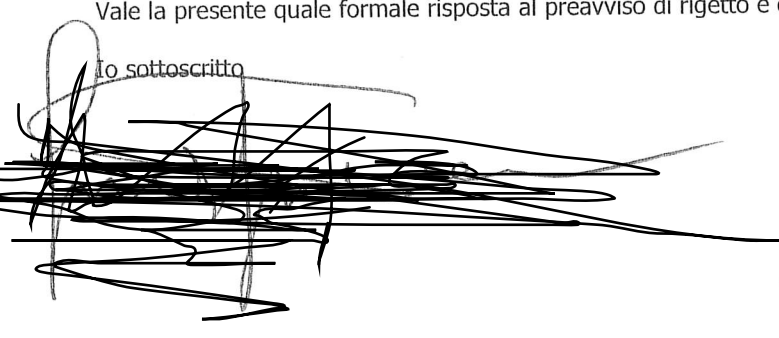
L'occasione è gradita per porgere

I migliori saluti

~~Emore Pace~~

Vale la presente quale formale risposta al preavviso di rigetto e contestuale

Io sottoscritto



SERVIZIO GESTIONE UTENZA

UFFICIO GESTIONE ALLOGGI ERP

Roma, 14/06/2023

Prot. n. 29225

(IP/PF)

Gentile Sig.
Giuseppe PACE
Via Antonio Cifariello, 3
scala B interno 10
00139 ROMA

OGGETTO: ISTANZA SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE dell'alloggio ERP sito in Roma, via Antonio Cifariello, 3 scala B interno 10, codice immobile 2215198750, Assegnatario Emore PACE, codice utente 137534 Preavviso di rigetto ex art. 10bis legge 241/1990.

Gentile Utente,

all'esito dell'esame della Sua istanza in data 19/03/2021, di subentro nell'assegnazione in oggetto, sono risultate insussistenti le condizioni previste dalla legge per l'accoglimento dell'istanza stessa. Il subentro in Suo favore è pertanto **inammissibile**.

Infatti Lei non è componente del nucleo familiare assegnatario né l'ampliamento a Suo favore è stato comunicato ad ATER dall'avente titolo, neppure attraverso i dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali dallo stesso effettuati.

Le è possibile, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, presentare osservazioni e produrre eventuale documentazione integrativa entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

In assenza di osservazioni o qualora esse risultassero inaccoglibili, ATER formalizzerà con un provvedimento dirigenziale l'inammissibilità dell'istanza di subentro.

Il nucleo familiare ci risulta composto dal solo assegnatario. Non essendoci alcun avente diritto al subentro, La invitiamo fin d'ora a rilasciare l'alloggio nella disponibilità dell'Azienda, per non incorrere nei provvedimenti anche penali conseguenti alla Sua permanenza nell'alloggio senza titolo, intendendosi in tal caso rinunciata l'istanza di cui con questa nota Le preannunciamo il rigetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio ad Interim
(Dott. Ponziano FOLLEGA)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale





Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica del Comune di Roma

ROMA

In caso di mancato recapito restituire a:
ATER ROMA PRESSO SNEM SPA
VIA OLINDO GUERRINI 16 - 00137 ROMA RM

RK

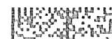


69719056294-1

0001

P. A. L. /0092/2022
A30315086010010001 01 RM03
33127089 MRA99295000029
DCOPD2697 3 4 1

PACE GIUSEPPE (CU 137534)
SC. B INT. 10
VIA ANTONIO CIFARIELLO 3
00139 ROMA RM



ESITO DELLA SPEDIZIONE

Gentile cliente,

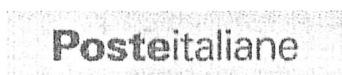
riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di MARKET (1 TENTATIVO REC.)
697190562941

La spedizione è stata Consegnata in data 31-07-2023 14:18:00

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
22-06-2023 16:00:49	Presa in carico	FIUMICINO RM
22-06-2023 23:46:41	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	FIUMICINO RM
23-06-2023 06:32:38	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	ROMA RM
01-07-2023 12:16:49	In consegna	ROMA RM
01-07-2023 14:33:54	In transito dal Centro Operativo Postale verso Sportello Inesitate	ROMA RM
03-07-2023 12:36:36	Disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 04/07/23 .	Ufficio Postale ROMA 155 in VIA ALBERTO LIONELLO 201 ROMA RM
03-07-2023 13:25:40	In lavorazione presso l'ufficio Postale	Ufficio Postale ROMA 155 in VIA ALBERTO LIONELLO 201
31-07-2023 14:18:00	Consegnata	Ufficio Postale ROMA 155 in VIA ALBERTO LIONELLO 201

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti
Poste Italiane



CONTRATTO REGOLANTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE

Il canone così modificato potrà essere nuovamente ridotto all'importo previsto dalle disposizioni in vigore in materia di canone sociale, con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione delle richieste idoneamente documentate, qualora il reddito complessivo familiare, come sopra determinato, dichiarato dal Conduttore, nei modi di cui all'art. 4 della legge 4-1-1968 n. 15 unitamente ai codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, ed accertato dall'Istituto, sia inferiore al limite precedentemente indicato per l'applicazione del canone di cui alla legge 27-7-1978 n. 392.

Art. 4 — Il Conduttore si obbliga a corrispondere anticipatamente, entro il dieci di ogni mese, il canone di cui all'articolo precedente, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Istituto, dando atto che i versamenti effettuati in difformità, rispetto a tali modalità, non potranno essere opposti allo Istituto creditore.

Il canone decorre sempre a mese e non a giorni ed il conduttore non può per nessun motivo, sospendere il pagamento.

Il ritardo nel pagamento, rispetto al termine indicato al primo comma, comporta, senza che occorra costituzione in mora, con l'applicazione degli interessi di mora per il periodo compreso fra il primo giorno del mese al quale il canone si riferisce e la data del pagamento, calcolati nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, vigente all'epoca della mora stessa, aumentato di tre punti.

Il mancato o parziale pagamento alla scadenza pattuita, di due mensilità del canone o comunque di un importo equivalente a due mensilità, comporta, altresì, la risoluzione di diritto del contratto e lo sfratto dall'alloggio.

Art. 5 — A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Conduttore versa, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, la somma di L. 11.010 - (.....), pari a due mensilità, somma soggetta a conguaglio in rapporto ad eventuali variazioni del canone. Su tale deposito l'Istituto locatore è sin d'ora autorizzato a ritenere in qualunque tempo e senza pregiudizio di maggiori obblighi: a) — l'ammontare dei danni arrecati dal Conduttore sia all'alloggio che al fabbricato; b) — le spese che l'Istituto locatore incontrasse per eseguire le riparazioni di cui al successivo art. 7 ove alle riparazioni stesse non abbia provveduto direttamente il Conduttore; c) — ogni eventuale altro debito del Conduttore, con l'obbligo di quest'ultimo di provvedere alla reintegrazione del deposito stesso.

Art. 6 — L'alloggio è concesso in locazione al solo uso di civile abitazione, con divieto espresso di ogni diversa destinazione nonché con specifico divieto di qualunque cessione o sublocazione totale o parziale, con o senza mobilio, a titolo oneroso o gratuito.

A tal fine il Conduttore dichiara che la sua famiglia si compone attualmente di n. 5 persone e cioè del Conduttore stesso e della moglie De Camillis Adalberto e dei figli Pace Giuseppe Stefano e Marina.

Ogni variazione in aumento nella composizione del nucleo familiare, conseguente alla nascita di figli ovvero al loro riconoscimento od adozione da parte del Conduttore o del coniuge, deve essere comunicata all'Istituto entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Le restanti variazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Istituto. Per le ospitalità per assistenza, in caso di anziani o di malattia, che si protraggono per più di 3 mesi, il Conduttore dovrà attenersi all'apposito regolamento dell'Istituto; tali ospitalità hanno, comunque, carattere di temporaneità e non costituiscono titolo al subentro nella conduzione dell'alloggio.

La cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, dell'alloggio comporta la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione di diritto del contratto ed è punita, ai sensi dell'art. 26 della legge 8-8-1977 n. 513, con la sanzione amministrativa di L. 500.000.— e con l'esclusione dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo dello Stato e di Enti Pubblici.

Art. 7 — Il Conduttore dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo trovato in normale stato locativo, obbligandosi a riconsegnarlo, al termine della locazione, nel medesimo stato, nonché a rifondere gli eventuali danni direttamente o indirettamente determinati. Il Conduttore si obbliga a servirsi dell'immobile locato con la diligenza del padre di famiglia, attenendosi ai regolamenti municipali ed alle disposizioni delle competenti autorità, nonché al Regolamento per gli inquilini, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed a provvedere, a propria cura e spese: alla piccola manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 C.C.; a riparare comunque i danni causati da negligenza e cattivo uso; alla pulizia di canne fumarie ed esalatori; alla sostituzione di rivestimenti di pareti e pavimenti e di arredi igienico-sanitari rotti; alla rimurazione di infissi interni; alla riparazione o sostituzione dei pozzi idraulici non coperti; alla riparazione di infissi e relativi accessori; alla riparazione o sostituzione di impianti elettrici interni e di impianti citofonici; alla ripulitura muraria dell'alloggio. La manutenzione e la riparazione dell'impianto autonomo di riscaldamento e scaldacqua, ove esistenti, sono a carico esclusivo del Conduttore; quest'ultimo, nel caso l'alloggio sia dotato di detti impianti autonomi, viene nominato, con la sottoscrizione del presente atto, depositario sia

della centralina di riscaldamento autonomo che dello scaldacqua, rispondendone a tutti gli effetti, della loro funzionalità, con l'obbligo, parimenti, di riconsegnare il tutto in normale stato di funzionalità.

Art. 8 — E' fatto divieto al Conduttore di installare nell'alloggio apparecchi a gas illuminanti od a combustibile liquido o gassificato, quali stufa, scaldabagno, scaldacqua e simili, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto.

Art. 9 — Il Conduttore, rinunciando alla garanzia di cui all'art. 1585 C.C., esonera espressamente l'Istituto da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti subiti per fatto, omissione o colpa di altri inquilini e di terzi in genere. Il Conduttore non potrà far risalire all'Istituto la responsabilità per eventuali furti nell'alloggio locato. Il Conduttore è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato all'alloggio ed allo stabile per colpa sua, di persone con lui conviventi o da lui stesso chiamate.

Art. 10 — Il Conduttore prende atto che l'Istituto autorizzerà, ai sensi dell'art. 24 del D. P. R. 30-12-1972, la gestione autonoma dei servizi e della manutenzione, qualora la stessa venga richiesta almeno dal 60% degli assegnatari interessati. Detta gestione viene disciplinata dal Regolamento, dalla Convenzione e dal Capitolato approvato dall'Istituto ai sensi del predetto art. 24 del D.P.R. n.ro 1035. Il Conduttore s'impegna sin d'ora a rispettare tutte le norme del Regolamento, della convenzione e dei Capitolati per la Gestione Autonoma dei Servizi nel caso che detta Gestione venga istituita nel fabbricato dove è sito l'alloggio dal medesimo occupato.

Art. 11 — Qualora nel termine di trenta giorni (sessanta se si tratta di lavoratore emigrato allo estero) dalla consegna dell'alloggio il Conduttore non lo abbia occupato, abitando stabilmente con la propria famiglia, il medesimo decade dall'assegnazione, per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 30-12-1972 n.ro 1035 e il contratto si risolve di diritto.

L'assegnatario decadrà altresì dall'assegnazione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 513 dell'8-8-1977 in caso di cessione totale o parziale dell'alloggio ed incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dal citato articolo con risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 — Qualora il Conduttore abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione stessa, ne sarà disposto l'annullamento ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto; al relativo provvedimento si applica l'art. 11, dodicesimo comma, del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035.

Art. 13 — L'assegnazione dell'alloggio in questione verrà revocata nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in particolare ove il Conduttore: a) — si sia assentato dall'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, senza preventiva autorizzazione dell'Istituto giustificata da gravi motivi; b) — usi l'alloggio per scopi illeciti e immorali.

Per il procedimento di revoca si applicano le disposizioni contenute nel dodicesimo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 14 — Il presente contratto si risolve di diritto qualora il Conduttore: a) — non paghi il canone pattuito nei termini convenuti o sia, per qualsiasi altra causa, debitore moroso nei confronti dell'Istituto; b) — violi anche uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto; c) — si serva della cosa locata, anche parzialmente, per uso diverso da quello esclusivamente convenuto di abitazione; d) — sia divenuto egli, o persona convivente o comunque facente parte del nucleo familiare, titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nello stesso Comune o comprensorio, di un alloggio adeguato alla propria famiglia o di alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000; e) — trasferisca altrove la propria residenza e non presti la propria attività lavorativa nel Comune dove risiede l'alloggio; f) — perda la cittadinanza italiana; g) — venga a disporre di un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il proprio nucleo familiare residuo aumentato di uno; h) — apporti modificazioni non autorizzate all'alloggio, alle pertinenze, agli accessori od agli impianti; i) — non si attenga alle norme del Regolamento degli inquilini.

Art. 15 — In caso di decesso del Conduttore, l'Istituto consentirà il subentro nel rapporto di locazione da parte dei familiari conviventi — purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni e purché inclusi nel nucleo familiare di cui all'art. 6, ivi comprese le variazioni autorizzate o comunicate ai sensi del medesimo articolo — nel seguente ordine e, per ciascun grado di parentela, in ordine di età; coniuge superstite, figli legittimi, figli naturali riconosciuti, figli adottivi, affiliati ed ascendenti di primo grado. La regolarizzazione del nuovo rapporto locativo sarà, comunque, subordinata all'integrale versamento di canoni, oneri accessori e relativi conguagli, interessi di mora e di quant'altro dovuto all'Istituto dal Conduttore deceduto.

In assenza delle condizioni di cui sopra, i familiari ed i conviventi dovranno riconsegnare l'alloggio all'Istituto entro il termine di un mese dalla data del decesso dell'assegnatario — salvo proroga per un termine comunque non superiore ad ulteriori 60 giorni che l'Istituto potrà concedere dietro presentazione, prima della scadenza, di richiesta idoneamente motivata — e saranno tenuti al pagamento, dalla predetta data e fino alla riconsegna dell'alloggio in luogo dell'importo indicato all'art. 3, del canone determinato ai sensi degli artt. 12 e seguenti della legge 27-7-1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli oneri accessori stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 19, lettera d), del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035. Scaduto il termine di cui al comma precedente, troveranno applicazione l'art. 18 del D.P.R. 30-12-1972 n. 1035 e l'art. 26 della legge 8-8-1977 n. 513.

Art. 16 — Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare al D. P. R. 30-12-1972 n. 1035 ed alle leggi 8-8-1977 n. 513 e 5-8-1978 n. 457 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché in carenza di queste, alle norme del codice civile.

Art. 17 — Sono ad esclusivo carico del Conduttore tutte le spese i diritti, le tasse e le imposte, ivi comprese quelle di registro, comunque inerenti e conseguenti al presente contratto ed agli eventuali rinnovi, anche taciti.

Art. 18 — A tutti gli effetti dell'esecuzione del presente contratto, ivi comprese le eventuali notifiche di provvedimenti amministrativi, le Parti eleggono rispettivamente domicilio: l'Istituto presso la propria sede ed il Conduttore presso l'alloggio assegnatogli o presso la Casa Comunale nel caso di abbandono o rilascio dell'alloggio medesimo. Per ogni controversia, dipendente od inerente al presente contratto, è competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 11-3-85

PER L'ISTITUTO LOCATORE

Il Coordinatore del Servizio Amm.ne Immobili
Sig. Alberto Gusella in virtù di procura rog. Notaio
Maria Fazio, Reg. Roma 1° Ufficio Atti Privati n°
34022/C del 19.10.1984

IL CONDUTTORE

Facc. Canore

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del C.C. dichiaro di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14 e 18.

IL CONDUTTORE

Facc. Canore

05266318142-9



Standard
Codice : 052663181429
Peso gr.: 46
Causale: RP
Fraz.: 55924
Mod. 04004D - EP2200A-EP2203A - St. [3222] - Fronte Parte 2/4

Operaz.: 156
04/08/2023 12:28
Importo € 14.25

CARTA COPIATIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

Destinatario
COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE: SPETHE ATER DEL COMUNE DI ROMA
VIA/PIAZZA E CIVICO: LUNGOTERRE TOR DI NOVA 1 - UFFICIO SERVIZIO GESTIONE UTENZA
C.A.P.: 00186 Località: ROMA Provincia: Roma

Mittente
COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE: PACE GIUSEPPE e/o MARINA PACE
VIA/PIAZZA E CIVICO: VIA ODERISI DA GUBBIO 62
C.A.P.: 00186 Località: ROMA Provincia: Roma

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l'offerta al pubblico relativa al servizio Raccomandata 1, disponibile sul sito www.poste.it alla pagina http://www.poste.it/resources/editoriali/postali/pdf/CGC_R1_Retail.pdf e presso l'ufficio di accettazione, che costituisce, ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ., la proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A.

Data: 04/08/2023 Firma per esteso del mittente: *[Signature]*

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente accetta espressamente le seguenti clausole: gli artt. 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 (Obiettivi di Recapito), 11.2, 11.3, 11.7 e 11.8 (Reclami e risori), 12 (Obblighi del Cliente), 13.1, 13.3 e 13.5 (Responsabilità di Poste) 14.1 (Modifiche), 15 (Foro Competente) delle Condizioni Generali di Contratto di Raccomandata 1.

Data: 04/08/2023 Firma per esteso del mittente: *[Signature]*

ATTENZIONE: verificare la corretta leggibilità dei dati riportati sulle copie sottostanti.

2 - COPIA PER IL MITTENTE

Prova di Consegna

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☒ Al servizio del destinatario (6) <i>[Signature]</i> ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) di	☐ Destinatario ☐ Delegato NOTE (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetta alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

Mod. 04004D - EP2200A-EP2203A - St. [3222] - Retro Parte 4/4 - Ed. 5.0 11/11

ATER DEL COMUNE DI ROMA
UFFICIO PROTOCOLLO
ARCHIVI E ARCHIVIO STORICO
07 AGO 2023

Data di spedizione: _____ Dall'ufficio postale di: _____

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome leggibili): *[Signature]* Data: _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione: *[Signature]*

Bollo dell'ufficio di distribuzione: *[Circular Stamp: CPD, 04/08/2023]*

☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Invia a più destinatari ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna